



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Determinazione del responsabile del servizio

N. 84 Data 01/12//2017	Oggetto: Affidamento di lavori “art. 2 comma 134 legge 244/2007”, per l’esecuzione dei lavori di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 49/23 del 26/11/2013 – COMPLETAMENTO- Approvazione dell’affidamento diretto alla Soc. coop. montana San Giorgio di Aneletto A.R.L: con sede in Anela e dello schema di contratto.
---------------------------	---

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno, del mese dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 36, in data 20/06/2016, con la quale è stato approvato il progetto di completamento redatto dal Dott. Agr. Pierluigi Spanu per l’esecuzione dei lavori di:

interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla L.R. 49/23 del 26/11/2013- di Completamento- (CIG) ZD5205AC9F

che prevede una spesa complessiva di € 10549,61, contestualmente assegnando, al sottoscritto, le risorse necessarie al cap. 2960/;

VISTA la propria determinazione n. 71 del 18/10/2017, avente ad oggetto: Interventi per l’aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla delibera G.R. n. 49/23 del 26/11/2013. “ Completamento”. Determina a contrarre mediante affidamento diretto a soggetti terzi, così come previsto dalla finanziaria 2008 (L.244/2007, art. 2 comma 134);

VISTA la Deliberazione della Regione Sardegna n° 49/23 del 26/11/2013 con la quale, oltre ad approvare il programma finanziario, stabilisce che l’affidamento dei lavori avvenga : *“ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 47/47 del 30.12.2010, le Amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi devono attenersi alla disciplina della normativa vigente nel caso in cui intendano procedere all’affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi, ovvero a Cooperativa”*;

VISTA la Legge 31 Gennaio 1994 , n° 97 art. 17, alla quale fa riferimento la citata Delibera Regionale n° 47/47 del 30/12/2010, che stabilisce : qualora le Amministrazioni intendano procedere all’affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi, possono essere affidati a *“cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l’importo dei lavori o servizi non sia superiore a euro 190.000 per anno, dagli*

enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde”

VISTA l'offerta economica della Soc. Coop. Montana San Giorgio di Aneletto acquisita al protocollo comunale in data 15/11/2017, prot. 2392, con la quale si propone di eseguire i lavori per un ribasso sui lavori del 3%, da cui si desumono i seguenti seguenti dati economici:

A	Importo dei lavori .	€ 7870,00
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 400,00
C	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 7470,00
D	Ribasso offerta economica 3,00% da applicare su C	€ 224,10
E	Importo contrattuale (A-D)	€ 7645,90

al netto di IVA, applicabile, secondo l'aliquota di legge;

CONSIDERATO:

- che la Cooperativa locale su citata, sulla base del proprio statuto, persegue l'interesse generale della comunità locale, in particolare attraverso lo svolgimento di attività di *sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del nostro territorio considerato montano*;
- che una serie di lavori, che l'Amministrazione Locale deve comunque appaltare, possono essere utilmente affidati a Cooperative che esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani , posto che l'art. 17, comma 2 della Legge n. 97/1994, norma di disciplina delle stesse, prevede la possibilità di stipulare, anche in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, convenzione con Cooperative che svolgano tali attività nei comuni montani ;

DATO ATTO CHE :

- questa Amministrazione, per le motivazioni espresse, intende avvalersi dell'istituto della convenzione per la realizzazione dei lavori di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo - **COMPLETAMENTO**- per un importo complessivo dei lavori di € 7645,90 compresi degli oneri di sicurezza pari a €. 400,00;
- nel territorio è presente la Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto A.r.l. con sede in Anela, via Del Centenario n. 24/A e che in quanto Cooperativa che esercita la propria attività nell'ambito locale, possiede i requisiti necessari per poter eseguire i lavori di cui trattasi;;
- la SOCIETA' COOPERATIVA MONTANA San Giorgio di Aneletto. con sede a Anela– Via del Centenario n. 34 risulta essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n°

A206732 , al registro delle imprese di Sassari con il C.F. n° 02407630900 al REA con il n° SS-172414;

- L'importo dei lavori e dei servizi nell'anno 2017, effettuati dalla Società Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto A.R.L. di Anela, per conto del comune di Anela, agli atti di questo Comune, risulta inferiore a 190000,00;

RITENUTO quindi opportuno provvedere in merito alla stipula del contratto per l'affidamento dei servizi in premessa , secondo l'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale , giusta delibera di Commissario straordinario n. 36 del 20/06/2016;

VISTO:

- il Capitolato Speciale d'appalto;
- lo schema di contratto "lettera commerciale" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO:

- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;
- il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

Di prendere atto di quanto stabilito nella Delibera del Commissario straordinario. 36 del 20/06/2016, e di promuovere il ricorso alle cooperative locali, utilizzando l'affidamento diretto, con stipula della relativa convenzione/contratto, per l'esecuzione dei lavori, di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla delibera G.R. n. 49/23 del 26/11/2013;


Di Affidare, per i motivi in premessa, mediante affidamento diretto a cooperativa ai sensi l'art. 17 comma 2 della Legge 31 gennaio 1994, n° 97 e successive m.i. la realizzazione dei lavori di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla delibera G.R. n. 49/23 del 26/11/2013-Completamento- , meglio specificati nel contratto" lettera commerciale" e capitolato speciale d'appalto predisposto dal Progettista e Direttore dei lavori Dr. Luigi Spanu, alla "Societa' Cooperativa Montana San Giorgio di Aneletto A.R.L. con sede a Anela- Via Del Centenario n. 34", iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n° A206732 , al registro delle imprese di Sassari con il C.F. n° 02407630900 al REA con il n° SS-172414;

Di dare atto che il compenso complessivo dovuto alla suddetta Società Cooperativa per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo è pari a €. 7645,90 compresi gli oneri di sicurezza I.V.A. esclusa. Il corrispettivo verrà erogato secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Contratto previa acquisizione del documento DURC;

Di approvare lo schema di contratto "lettera commerciale" nella formulazione integrale che qui si intende riportato tutto e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che la spesa complessiva dei lavori, pari a €. 9327,99 IVA compresa al 22%, trova copertura finanziaria nel Bilancio ex cap. 2960 (impegno n° 198/2017)

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



Il Responsabile del servizio
Geom. Bulla Francesco

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE


il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Nella residenza comunale, li 5/12/2017



Il Responsabile del servizio
Dr. Soro Sebastiano

.....

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

.....